

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3279

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato BRANDI

*Presentata il 2 luglio 1966*

#### Norme in materia di appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 31 luglio 1966 viene a scadere il termine per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, norma in base alla quale la revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di opere pubbliche può essere accordata quando il costo complessivo dell'opera sia aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti. La disposizione operava una riduzione della precedente misura del 10 per cento determinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dalla legge di ratifica 9 maggio 1950, n. 329, ed era stata emanata con finalità anticongiunturali, nel quadro dei provvedimenti assunti in questi anni per ovviare alla grave crisi manifestatasi nel settore degli appalti di opere pubbliche.

L'esigenza di evitare che il ritorno alla precedente aliquota provochi negativi riflessi sul settore, nel momento in cui esso si avvia a normalizzazione, induce oggi a proporre una proroga della citata misura provvisoria. A ciò provvede l'articolo 1 del presente disegno di legge, che sposta il termine di applicazione di quella disciplina dal 31 luglio 1966 al 31 dicembre dello stesso anno.

Considerazioni analoghe hanno ispirato la norma di cui al successivo articolo 2. Con essa si proroga la facoltà dell'Amministrazione, prevista dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, di disporre la restituzione totale e parziale delle ritenute di garanzia sui pagamenti all'appaltatore, dopo constatata l'ultimazione delle opere e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'ufficio tecnico competente.

L'esercizio di tale facoltà discrezionale, anch'essa soggetta alla scadenza del 31 luglio 1966, assolve invero ad una importante funzione di economia generale, consentendo alle imprese appaltatrici di disporre di somme che possono essere immediatamente reimmesse nel circolo produttivo. Le ampie e varie cautele previste dalla legge valgono peraltro ad assicurare l'Amministrazione da ogni rischio che volesse ipotizzare per il fatto che essa si priva di una delle garanzie in suo possesso.

Data l'originaria identità dei termini e della funzione anticongiunturale, anche l'articolo 2 della presente proposta dispone una proroga al 31 dicembre 1966.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il termine d'applicazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è prorogato al 31 dicembre 1966.

### ART. 2.

Il termine d'applicazione dell'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 1966.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.